SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 71**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «CEA-Scan - Arcitumomab».

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fareston - Toremifine».

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Twinrix adulti».

97A1554-97A1558-97A1590

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67.

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 465 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.465 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. e le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998 autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Art. 2.

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale

1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. L'erogazione del contributo, da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno entro il mese di aprile 1997, è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera *h)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nel limite complessivo di lire 40 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

«*21* Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del sessanta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del venti per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.».

5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera *h)*, e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera *a)*, dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno 1997.

8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità è disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata.

9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalle norme di attuazione del citato decreto-legge n. 26 del 1995.

Art. 4.

Intervento su immobili adibiti a teatri

1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura

dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 5.

Interventi nel settore del trasporto aereo

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 6.

Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera *a)*, proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.

7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

Mantenimento in bilancio di fondi

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:

a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;

b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;

d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;

e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia;

g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorché riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996;

h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;

i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;

l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, nonché l'attività produttiva della predetta amministrazione autonoma.

Art. 8.

Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

a) «*54.* Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.»:

b) «*56.* I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione è concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.»;

c) «*57.* L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, è rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.»;

d) «*58.* Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 9.

Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici

1. L'inserimento dei lavori nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, determina, ove possibile, per le amministrazioni aggiudicatrici l'immediato avvio delle attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva.

2. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo è autorizzata la spesa di

lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS

1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Art. 11.

Centri storici

1. Al comma 7, lettera *e)*, dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee *A* di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;».

2. Al comma 8, lettera *a)*, dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: «non siano compresi nelle zone omogenee *A* di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968,».

Art. 12.

Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri

1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, i termini previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.

Art. 13.

Commissari straordinari e interventi sostitutivi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono altresì nominare commissari straordinari per le opere di loro competenza.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause

ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive.

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere *b), c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari.

2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata per la locazione, fino ad un massimo del venticinque per cento delle disponibilità.

3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n.578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al quindici per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

Art. 15.

Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:

a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera *b)*.

2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.».

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.».

Art. 16.

Snellimento delle procedure di controllo

1. Per le opere individuate ai sensi dell'articolo 13, il controllo della Corte dei conti è esercitato in via successiva ed è finalizzato esclusivamente alla verifica del perseguimento degli obiettivi per i quali le opere stesse sono state programmate, nonché della corrispondenza delle spese sostenute dall'amministrazione alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Art. 17.

Anticipata occupazione del demanio aeroportuale

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari all'attività di gestione aeroportuale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.

Art. 18.

Rimborso delle spese di patrocinio legale

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.

Art. 19.

Norme sul processo amministrativo

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata, quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. I termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza e pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 20.

Norme finali

1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione»;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione»;

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procediemnto elettorale»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1993 e quella dell'anno 1996 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari al 7,4%;

Visto il propro decreto in data 8 mazo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il quale sono stati determinati, per il triennio marzo 1994-marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per il triennio aprile 1997-marzo 2000, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 231.000 e in L. 184.000;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 71.000 e in L. 48.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 138.000 e in L. 94.000.

Art. 2.

1. Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 200.000 e in L. 161.000;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 63.000 e in L. 42.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 122.000 e in L. 81.000.

Art. 3.

1. Gli importi stabiliti nel presente decreto costituiscono, a norma del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1997
Registro n. 1 Interno, foglio n. 115

97A2316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1989, n. 244, concernente «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione»;

Visto l'art. 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante: «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»;

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione»;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1993 e quella dell'anno 1996 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari al 7,4%;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il quale sono stati determinati, per il triennio marzo 1994-marzo 1997, gli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per il triennio aprile 1997-marzo 2000, gli onorari da corrispondere al capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri dell'Unione europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 277.000 e in L. 237.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni con altre consultazioni elettorali, gli onorari di cui al comma precedente sono maggiorati, rispettivamente, di L. 71.000 e di L. 48.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Regisrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1997
Registro n. 1 Interno, foglio n. 114

97A2317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Uras.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Uras (Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate al sindaco e da dieci consiglieri, divenute efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Uras (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rossana Saba è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Uras (Oristano), rinnovato nella consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 7 febbraio 1997.

Successivamente, in data 12 febbraio 1997, nel corso della seduta del consiglio comunale, fissata per l'esame delle citate dimissioni, dieci consiglieri della lista di maggioranza hanno a loro volta rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta.

Il predetto consiglio, a causa della indisponibilità a subentrare nella carica espressa dai quattro candidati non eletti nella lista dei dimissionari, versa nella oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 257/Gab del 12 febbraio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Uras (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvista gestione del comune nella persona della dottoressa Rossana Saba

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A2294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lauria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Lauria (Potenza) ed il sindaco, nella persona dell'avv. Antonio Pisani;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 22 del 28 febbraio 1997, da tredici consiglieri su venti assegnati al comune di Lauria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lauria (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Olga Cozzoli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lauria (Potenza) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv Antonio Pisani.

Successivamente, in data 11 febbraio 1997, quattordici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata, con delibera n 22 del 28 febbraio 1997, da tredici componenti.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 994/13-4/Gab del 3 marzo 1997 adottato a norma del citato art 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lauria (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Olga Cozzoli.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A2295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Figline Valdarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Figline Valdarno (Firenze) ed il sindaco nella persona del signor Mauro Farini;

Considerato che, in data 18 febbraio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Il consiglio comunale di Figline Valdarno (Firenze) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Figline Valdarno è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mauro Farini.

Il citato amministratore, in data 18 febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Figline Valdarno (Firenze).

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Reggio Calabria si è rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 dicembre 1992;

Considerato che il predetto consiglio, a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

Il prof. dott. Pietro Troiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Reggio Calabria, rinnovatosi nelle consultazioni amministrative del 13 dicembre 1992, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 7 gennaio 1997, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere, in conformità alla normativa ancora applicabile alla fattispecie, alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 27 gennaio, del 18 febbraio e del 6 marzo 1997 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento dell'11 marzo 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del prof. dott. Pietro Troiano.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del dottor Tommaso Esposito;

Considerato che, in data 17 febbraio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Tommaso Esposito.

Il citato amministratore, in data 17 febbraio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro).

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono eletti il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) ed il sindaco, nella persona del sig. Ruggero Iannone;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 9 del 25 febbraio 1997, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Giovinazzo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ruggero Iannone.

Successivamente, in data 14 febbraio 1997, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 9 del 25 febbraio 1997 da dodici componenti.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 344/13.1/Gab. del 3 marzo 1997 adot-

tato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Cappetta.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Succivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Succivo (Caserta), eletto nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell' amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Succivo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Vasco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Succivo (Caserta), eletto nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 2 gennaio 1997, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere, in conformità alla normativa ancora applicabile alla fattispecie, alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'11 gennaio, 15 febbraio e 1° marzo 1997 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 12/13.4/Gab. del 4 marzo 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Succivo (Caserta) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Vasco.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Carità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) ed il sindaco, nella persona del dottor Paolo Fortunato;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 21 del 5 marzo 1997, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune di Santa Maria La Carità (Napoli);

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella Moscarella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Paolo Fortunato.

Successivamente, in data 4 febbraio 1997, dodici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 21 del 5 marzo 1997 da dodici componenti.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 007462/Gab./EE.LL. del 7 marzo 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella Moscarella.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio provinciale di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio provinciale di Lucca, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal presidente e da trenta membri;

Considerato che nel citato consiglio, a causa delle dimissioni presentate contestualmente da ventiquattro consiglieri, cui sono seguite quelle di altri tre membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Lucca è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Todisco Grande è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Lucca, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal presidente e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate complessivamente da ventisette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di ventiquattro consiglieri, rassegnate con dichiarazioni assunte al verbale della riunione del consiglio provinciale tenutosi il 4 marzo 1997 e le successive dimissioni di altri tre componenti, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lucca, pertanto, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio provinciale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Lucca ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione provinciale nella persona del dott. Giuseppe Todisco Grande.

Roma, 14 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Maratea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Maratea (Potenza) ed il sindaco, nella persona del prof. Francesco Sisinni;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 3 del 1° marzo 1997, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Maratea;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maratea (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maratea (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Francesco Sisinni.

Successivamente, in data 30 gennaio 1997, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 3 del 1° marzo 1997 da nove componenti.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1003/13-4/Gab. del 4 marzo 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maratea (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alberico Gentile.

Roma, 14 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Brogliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Brogliano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brogliano (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Culotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brogliano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 febbraio 1997, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della quasi totalità dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 357/97 Gab. del 12 marzo 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brogliano (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mariano Culotta.

Roma, 14 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2304

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1996, n. 705.

Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamità naturali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del predetto decreto-legge n. 691/1994 il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sono stabilite le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1035447 del 6 maggio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni nei rami danni, diversi dal credito e dalle cauzioni, debbono accantonare, a decorrere dall'esercizio 1995, una quota pari al due per cento del premio relativo ai contratti di assicurazione dei rischi delle calamità naturali per la costituzione di una riserva di equilibrio per i medesimi rischi. Qualora il contratto di assicurazione garantisca anche altri rischi ed il premio relativo a questi ultimi non sia separatamente indicato, l'accantonamento è pari allo 0,3 per cento del premio complessivo. La riserva è effettuata relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dalla data del 20 dicembre 1994.

2. L'importo massimo della riserva non può essere superiore al 75 per cento dei premi dei rami danni nei quali sono ricompresi i rischi delle calamità naturali assicurati.

3. Qualora il rapporto sinistri a premi dell'esercizio per i rami nei quali sono ricompresi i rischi delle calamità naturali risulti pari o superiore al cento per cento, le imprese possono utilizzare la riserva accantonata entro i limiti previsti dalla seguente tabella;

Rapporto sinistri a premi (%)	Percentuale di utilizzo
da 100 a 120	30
da 121 a 150	60
oltre 151	100

4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riserve tecniche che debbono essere costituite per le assicurazioni contro i danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *Il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35: «1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

97G0105

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1996.

Istituzione delle sezioni staccate degli uffici del territorio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 42, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, giusta il quale sono istituiti in ciascun capoluogo di provincia gli uffici del territorio con competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia;

Visto l'art. 42, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, secondo il quale gli uffici del territorio esercitano le attribuzioni già demandate agli uffici tecnici erariali, alle conservatorie dei registri immobiliari e alle intendenze di finanza per quanto concerne l'amministrazione e la gestione del demanio e del patrimonio immobiliare;

Visto il comma 6 del medesimo articolo del regolamento di attuazione n. 287/1992, in base al quale nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari;

Considerata l'opportunità di mantenere, nei casi in cui ricorrono le circostanze indicate nell'art. 7, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, gli attuali uffici di conservatoria dei registri immobiliari aventi sede in comuni non capoluoghi di provincia quali sezioni staccate degli uffici del territorio delle relative province;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale del 27 agosto 1996, prot. n. 8/1301;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 10 ottobre 1995, n. 89/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data di attivazione di ciascun ufficio del territorio, da stabilire con decreto del direttore generale del Dipartimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le conservatorie dei registri immobiliari aventi sede in comuni non capoluoghi di provincia, per le quali detto decreto non prevede la soppressione, continuano ad operare quali sezioni staccate dei rispettivi uffici del territorio con competenza limitata alla conservatoria dei registri immobiliari.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per il visto e la registrazione.

Roma, 12 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 43

97A2308

DECRETO 17 marzo 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 20 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996, con il quale è stato attivato, a decorrere dal 17 dicembre 1996, l'ufficio del territorio di Modena;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo del gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Modena, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Modena, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

97A2260

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 29 gennaio 1997.

Conferma del vincolo ambientale sul tratto del torrente Bisenzio, dal ponte Fabbricone nel comune di Prato fino alla confluenza con il fosso Mancinante nel come di Campi Bisenzio, nonché sul tratto del Torrente Marina, dall'incontro con il fosso di Vezzano (Vellano) nel comune di Calenzano fino alla confluenza con il Bisenzio nel comune di Campi Bisenzio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che con D.R. 11 marzo 1986, n. 95, la regione Toscana ha escluso dalla tutela ambientale, in forza dell'art. 1-*quater*, della legge n. 431/1985, il tratto del torrente Bisenzio, dal ponte del Fabbricone fino alla confluenza con il fosso Macinante, nonché il tratto del torrente Marina da fosso di Vezzano (Vellano) alla confluenza con il torrente Bisenzio;

Considerato che con nota prot. n. 24197 del 23 novembre 1996, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze ha ravvisato l'opportunità di riconfermare il vincolo ex art. 1-*quater* della legge n. 431/1985, in quanto i tratti in questione bagnano un territorio di grande interesse storico ambientale, costellato di antichi borghi, ville padronali e insediamenti rurali, tutti quanti caratterizzati sotto il profilo storico urbanistico dalla presenza dei corsi suddetti (fra questi S. Maria, S. Stefano, S. Martino, Capalle, Fornello, Villa di Montalvo, ecc.);

Considerato, altresì, che i corsi suddetti costituiscono memoria di antichi mestieri (mugnai, renaioli, lavoranti la paglia, ecc.) la cui esistenza ha lasciato significative traccia sul territorio (sbarramenti, prese d'acqua, mulini);

Vista la necessità di proteggere più efficacemente questo notevolissimo sistema di relazioni ambientali dalla pressione della espansione urbana;

Decreta

la conferma, ai sensi dell'art. 1-*quarter*, punto 2, della legge n. 431/1985, del vincolo ambientale sul tratto del torrente Bisenzio, dal ponte al Fabbricone nel comune di Prato fino alla confluenza con il fosso Macinante nel comune di Campi di Bisenzio, nonché sul tratto

del torrente Marina, dall'incontro con il fosso di Vezzano (Vellano) nel comune di Calenzano fino alla confluenza con il Bisenzio nel comune di Campi di Bisenzio. I tratti in questione sono stati identificati nella D.R. 11 marzo 1986, n. 95, al numero di elenco 106, 2 tratto, n. quadrante 106 III e IV, nonché al numero 121, n. quadrante 106, III e IV.

Il prefetto di Firenze vorrà provvedere alla notifica del presente provvedimento.

La regione Toscana è invitata ad adottare ogni iniziativa per dare immediata esecuzione al presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 29 gennaio 1997

Per delega del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 58

97A2265

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 1997.

Nuove disposizioni in materia di licenza di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 concernente il riodinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto in particolare l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 21 dicembre 1996;

Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Visto il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994/96, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993;

Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca;

Avuto riguardo agli obiettivi contenuti nello schema di quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99, in corso di approvazione;

Avuto riguardo alle intese raggiunte con la regione Sardegna finalizzate a consentire la realizzazione delle iniziative finanziate dalla medesima regione nell'ambito del programma regionale di sviluppo del comparto peschereccio;

Visti in particolare gli elementi trasmessi dalla regione Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente con note n. 30440 dell'8 ottobre 1996 e n. 1072 del 17 gennaio 1997;

Ritenuta la necessità di adeguare le previsioni del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva della pesca marittima, che, nella seduta del 22 gennaio 1997, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione delle previsioni dell'art. 21 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, in premessa citato, non è consentita sulla licenza l'aggiunta di nuovi sistemi di pesca per le istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Per le imbarcazioni removeliche o per quelle dotate di motore di modesta potenza, gli interessati possono chiedere al Ministero il nulla osta all'istallazione di apparato motore con potenza massima continuativa non superiore a 25 HP.

Art. 2.

1. Al fine di fornire riscontro positivo alle istanze pervenute al 15 maggio 1995, aventi pari requisiti e pari ordine di graduatoria, il plafond previsto dall'articolo 21, comma 1 numero 3) (adeguamento delle unità in tonnellaggio e potenza) del decreto ministeriale 26 luglio 1995 è aumentato di 600 kw.

2. Al fine di fornire riscontro positivo alle istanze aventi pari requisti e pari ordine di graduatoria, il plafond previsto dall'articolo 21, comma 1 numero 1) (imbarcazioni iscritte in Sardegna) del decreto ministeriale 26 luglio 1995 è aumentato di 38 tsl, così suddiviso:

a) 5 tsl per le unità fino a 25 tsl; 33 tsl per le unità da 25,1 a 120 tsl.

Art. 3.

1. È consentito il rilascio di nuove licenze, per imbarcazioni da iscriversi nei compartimenti marittimi della Sardegna, per complessivi 2000 tsl da destinare agli interessati che siano inseriti negli elenchi in premessa citati.

2. Il plafond previsto dal comma 1 è così suddiviso: 500 tsl destinate alle unità fino a 25 tonnellate di stazza lorda; 1500 tsl destinate alle unità comprese tra 25,1 e 120 tonnellate di stazza lorda.

3. Gli interessati, che non abbiano ancora inoltrato istanza, devono richiedere al Ministero il nulla osta secondo le modalità previste dal decreto 26 luglio 1995. L'istanza dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. All'istanza, oltre alla documentazione prevista dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, è allegata copia del decreto di concessione del contributo da parte della regione Sardegna.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è sospeso il rilascio di nulla osta in attuazione ed ai sensi dell'art. 21 del decreto 26 luglio 1995, in premessa citato. Pertanto non sono ammesse nuove istanze.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 74

97A2319

DECRETO 25 febbraio 1997.

Misure degli interventi del Fondo di solidarietà della pesca per gli anni 1996 e 1997.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 che stabilisce la destinazione delle risorse del fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile recante: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenza previste dalla citata legge n. 72/1992»;

Visto in particolare l'art. 5 di detto decreto che stabilisce l'entità massima del contributo previsto a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge n. 72/1992;

Considerato che occorre rideterminare per gli anni 1996 e 1997 l'importo dei contributi di cui sopra;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, delle modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 10 febbraio 1997, ha espresso al riguardo parere favorevole;

Decreta:

L'importo del contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è determinato, per gli anni 1996 e 1997, in relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, nelle misure massime seguenti:

a) navi fino a 10 TSL - fino a 5 milioni;

b) navi fino a 50 TSL - fino a 10 milioni;

c) navi oltre 50 TSL - fino a 15 milioni;

d) imprese di acquacoltura mitilicoltura, molluschiocoltura - il 35% del danno accertato fino ad un massimo di 300 milioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 76

97A2318

DECRETO 25 febbraio 1997.

Dichiarazione di calamità naturale al largo di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 che stabilisce la destinazione delle risorse del fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile recante: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenza» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 1996, n. 187, ed allegata documentazione con la quale le associazioni di categoria Federcoopesca e Lega pesca, ai sensi del comma 2, art. 2, del già citato decreto ministeriale 3 marzo 1992, richiedono il riconoscimento di eccezionale calamità naturale per l'evento verificatosi nella notte fra il 30 e il 31 gennaio 1996 a Nord-Est di Porto Garibaldi, allorché un vento di fortissima intensità proveniente dal quadrante Est-Nord Est e la contemporanea presenza di forti correnti discendenti generate dall'afflusso del fiume Po e di acque precedentemente sospinte verso Nord da venti e correnti sciroccali hanno provocato danni ingenti agli impianti di molluschicoltura su filari semisommersi di allevamento mitili condotti:

a) dalla ditta Selvatico Elio comodatario di area in concessione demaniale del consorzio Pescatori di Goro;

b) dalla cooperativa Tecnopesca;

c) dalla cooperativa Azzurra.

Vista la relazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, cui ai sensi del comma 3, art. 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, è stato demandato l'incarico di effettuare accertamenti sulla esistenza e sulla rilevanza del fenomeno nonché sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici delle imprese interessate, che ha riconosciuto l'eccezionalità del fenomeno ed una incidenza del danno causato dallo stesso sui bilanci economici della produzione globale delle imprese largamente superiore al 35% e pertanto rientrante nel limite previsto dal comma 6, art. 2, del già citato 3 marzo 1992;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che nella riunione del 20 febbraio 1997 ha reso al riguardo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

In considerazione dell'eccezionalità dell'evento verificatosi nella notte compresa tra il 30 e 31 gennaio 1996, a Nord-Est di Porto Garibaldi, in premessa citato, è riconosciuta la eccezionale calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, l'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato A al presente decreto, è presentata a cura dell'impresa di pesca al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 89

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto.. in qualità di legale rappresentante della ditta .... con sede in .... via .... codice fiscale.................................. partita IVA......................... titolare dell'impianto .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa della eccezionale avversità meteomarina dichiarata con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data..........................

All'uopo allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

a) iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

b) inesistenza di cause ostative alla concessione di contributi previsti dalla normativa antimafia;

c) di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici e nel caso affermativo l'entità del contributo e l'ente erogatore.

2) certificato della camera di commercio, industria e artigianato completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedura fallimento o di concordato preventivo;

3) certificato di residenza, stato di famiglia e autocertificazione di convivenza/non convivenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione se società, oppure certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione di convivenza/ non convivenza del beneficiario.

Data, ...

Firma autenticata

97A2320

DECRETO 18 marzo 1997.

Rettifica al decreto dirigenziale 9 agosto 1996 recante modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla suddetta richiesta di modifica e la proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1996;

Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 1996 con il quale è stata approvata, conformemente al sopra citato parere, la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1996;

Visto il disposto dell'art. 3 del succitato disciplinare di produzione, relativo alla delimitazione della zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di che trattasi;

Considerato che nel sopra citato articolo è stata erroneamente omessa la descrizione di parte di detta zona così come è stata definita originariamente nel disciplinare di produzione approvato con il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971;

Considerato che detta omissione è riscontrabile anche nel testo della proposta di disciplinare formulata dal Comitato sopra citato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1996 di cui sopra è cenno;

Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla parziale rettifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»;

Decreta:

Il testo dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», annesso al decreto dirigenziale 9 agosto 1996 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi, è parzialmente rettificato come appresso:

«... *(Omissis)*... fino ad incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio; segue quest'ultima in direzione est, e, superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara a ovest dei Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati... *(Omissis)* ...».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A2307

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 marzo 1997.

Integrazione ai decreti ministeriali 2 ottobre 1995 e 15 aprile 1996, concernenti l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci a denominazione comune, precedentemente denominati farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 3 febbraio 1996 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la delega per gli affari relativi alla valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con cui sono state autorizzate all'immissione in commercio un elenco di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 febbraio 1994, con cui alcune confezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente sono stati inseriti tra i prodotti dispensabili nella fascia «A» del Prontuario terapeutico nazionale e la successiva deliberazione nella seduta del 13 febbraio 1995;

Visto il decreto 2 ottobre 1995 con cui sono stati attribuiti i codici di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci a denominazione comune, precedentemente denominati farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, di cui al sopra citato decreto ministeriale 8 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995;

Visto il successivo decreto d'integrazione 15 aprile 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996;

Vista la documentazione inviata dalle aziende interessate;

Considerata la necessità di integrare gli elenchi di cui ai decreti 2 ottobre 1995 e 15 aprile 1996;

Decreta:

Gli elenchi di cui al decreto 2 ottobre 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995 e al decreto 15 aprile 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996 sono ulteriormente integrati con l'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 8 marzo 1997

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VIALE AMELIA, 70 - ROMA
COD FISC. 03907010585

POTASSIO CLORURO
5 FIALE 2MEQ/10ML - 030032039 (base 10) 0WNJ57 (base 32)

MAGNESIO SOLFATO
5 FIALE 10 ML/1 G - 033223013 (base 10) 0ZPWC5 (base 32)
10 FIALE 10 ML/1 G - 033223025 (base 10) 0ZPWCK (base 32)
5 FIALE 10 ML/2,5 G - 033223037 (base 10) 0ZPWCX (base 32)
10 FIALE 10 ML/2,5 G - 033223049 (base 10) 0ZPWD9 (base 32)

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A
VIA DE AMBROSIIS, 2 - NOVI LIGURE (AL)
COD. FISC. 01679130060

ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO
FLACONE 100 ML - 031119098 (base 10) 0XPPRU (base 32)
FLACONE 250 ML - 031119100 (base 10) 0XPPRW (base 32)
FLACONE 500 ML - 031119112)base 10) 0XPPS8 (base 32)

ADRENALINA
5 FIALE 1MG/1ML - 031169016 (base 10) 0XR6HS (base 32)
10 FIALE 1MG/1ML - 031169028 (base 10) 0XR6J4 (base 32)
100 FIALE 1MG/1ML - 031169030 (base 10) 0XR6J6 (base 32)
5 FIALE 0,5MG/1ML - 031169042 (base 10) 0XR6JL (base 32)
10 FIALE 0,5MG/1ML - 031169055 (base 10) 0XR6JZ (base 32)
100 FIALE 0,5MG/1ML - 031169067 (base 10) 0XR6KC (base 32)

EFEDRINA CLORIDRATO
100 FIALE 10MG/1 ML - 032825010 (base 10) 0Z9RPL (base 32)
10 FIALE 10 MG/1 ML - 032825022 (base 10) 0Z9RPY (base 32)
5 FIALE 10 MG/1 ML - 032825034 (base 10) 0Z9RQB (base 32)
100 FIALE 25 MG/1 ML - 032825046 (base 10) 0Z9RQQ (base 32)
10 FIALE 25 MG/1 ML - 032825059 (base 10) 0Z9RR3 (base 32)
5 FIALE 25 MG/1 ML - 032825061 (base 10) 0Z9RR5 (base 32)

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO
FLACONE 50 ML - 032826012 (base 10) 0Z9SNW (base 32)
FLACONE 100 ML - 032826024 (base 10) 0Z9SP8 (base 32)
FLACONE 250 ML - 032826036 (base 10) 0Z9SPN (base 32)
FLACONE 500 ML - 032826048 (base 10) 0Z9SQ0 (base 32)
FLACONE 1000 ML - 032826051 (base 10) 0Z9SQ3 (base 32)
50 ML IN FLACONE DA 100 ML - 032826063 (base 10) 0Z9SQH (base 32)
100 ML IN FLACONE DA 250 ML - 032826075 (base 10) 0Z9SQV (base 32)
250 ML IN FLACONE DA 500 ML - 032826087 (base 10) 0Z9SR7 (base 32)
SACCA 50 ML - 032826099 (base 10) 0Z9SRM (base 32)
SACCA 100 ML - 032826101 (base 10) 0Z9SRP (base 32)
SACCA 250 ML - 032826113 (base 10) 0Z9SS1 (base 32)
SACCA 500 ML - 032826125 (base 10) 0Z9SSF (base 32)
SACCA 1000 ML - 032826137 (base 10) 0Z9SST (base 32)
SACCA 2000 ML - 032826149 (base 10) 0Z9ST5 (base 32)
50 ML IN SACCA DA 100 ML - 032826152 (base 10) 0Z9ST8 (base 32)
100 ML IN SACCA DA 250 ML - 032826164 (base 10) 0Z9STN (base 32)
250 ML IN SACCA DA 500 ML - 032826176 (base 10) 0Z9SU0 (base 32)

SODIO EDETATO
5 FIALE 2G/10ML - 031199019 (base 10) 0XS3TC (base 32)
10 FIALE 2G/10ML - 031199021 (base 10) 0XS3TF (base 32)
100 FIALE 2G/10ML - 031199033 (base 10) 0XS3TT (base 32)
5 FIALE 0,5G/5ML - 031199045 (base 10) 0XS3U5 (base 32)
10 FIALE 0,5G/5ML - 031199058 (base 10) 0XS3UL (base 32)
100 FIALE 0,5G/5ML - 031199060 (base 10) 0XS3UN (base 32)

L'autorizzazione all'immissione in commercio **SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO** pubblicata sulla G.U. del 2/10/95 ed avente codice AIC:
5 FIALE 10 ML - 031142019 (base 10) 0XQD43 (base 32)
10 FIALE 10 ML - 031142021 (base 10) 0XQD45 (base 32)
100 FIALE 10 ML - 031142033 (base 10) 0XQD4K (base 32)

Viene revocata e sostituita con la stessa denominazione ma con codice AIC differente:
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO
5 FIALE 10 ML - 032824017 (base 10) 0Z9QQK (base 32)
10 FIALE 10 ML - 032824029 (base 10) 0Z9QQX (base 32)
100 FIALE 10 ML - 032824031 (base 10) 0Z9QQZ (base 32)

BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
VIA CAVOUR, 41/43 - NOVATE MILANESE (MI)
COD. FISC. 01233940467

ADRENALINA
100 FIALE 0,5 MG/1 ML - 030048045 (base 10) 0WNZTF (base 32)

GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.
VIA CARLO FARINI, 63 - MILANO (MI)
Codice Fiscale 00881820153

ADRENALINA
5 FIALE 1 MG/1 ML - 029729011 (base 10) 0WC87M (base 32)

SODIO BICARBONATO
10 MEQ/10 ML 5 FL - 029766019 (base 10) 0WDDD3 (base 32)

SODIO EDETATO
5 FL 2 G/10 ML - 029768013 (base 10) 0WDGBF (base 32)
50 FL 2 G/10 ML - 029768025 (base 10) 0WDGBT (base 32)

IFI - ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA
VIA PAOLO FRISI, 21/23 - ROMA (RM)
COD. FISC. 00429690589

CLORPROPAMIDE
20 COMPRESSE 250 MG - 030091019 (base 10) 0WQ9SC (base 32)

CHINIDINA SOLFATO
20 COMPRESSE 200 MG - 030087011 (base 10) 0WQ5V3 (base 32)
30 COMPRESSE 200 MG - 030087023 (base 10) 0WQ5VH (base 32)

INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S.
VIA F.LLI BANDIERA, 26 - CASORIA (NA)
COD. FISC. GLSMRA33T07A509D

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
FIALA 1 ML - 032846014 (base 10) 0ZBD5Y(base 32)
FIALA 2 ML - 032846026 (base 10) 0ZBD6B (base 32)
FIALA 3 ML - 032846038 (base 10) 0ZBD6Q (base 32)
FLACONE 5 ML - 032846040 (base 10) 0ZBD6S (base 32)
FLACONE 10 ML - 032846053 (base 10) 0ZBD75 (base 32)
FLACONE 20 ML - 032846065 (base 10) 0ZBD7K (base 32)
FLACONE 50 ML - 032846077 (base 10) 0ZBD7X (base 32)

PILOCARPINA CLORIDRATO
4% POMATA OFTALMICA TUBO 5 G - 030985117 (base 10) 0XKLWX (base 32)
4% POMATA OFTAL. MONODOSE 0,5 G - 030985129 (base 10) 0XKLX9 (base 32)

ISONIAZIDE
1000 COMPRESSE 200 MG - 030975027 (base 10) 0XK91M (base 32)

LABORATORI DON BAXTER SPA
VIA FLAVIA, 122 - TRIESTE (TS)
COD. FISC. 00047710322

GLICEROLO CON SODIO CLORURO
10%+0,9% FLACONE IN VETRO 50 ML - 030883159 (base 10) 0XGHBR (base 32)
10%+0,9% FLACONE IN VETRO 100 ML - 030883161 (base 10) 0XGHBT (base 32)
10%+0,9% FLACONE IN VETRO 250 ML - 030883173 (base 10) 0XGHC5 (base 32)
10%+0,9% FLACONE IN VETRO 500 ML - 030883185 (base 10) 0XGHCK (base 32)
10%+0,9% FLACONE IN VETRO 1000 ML - 030883197 (base 10) 0XGHCX (base 32)

RADIUMFARMA S.R.L.
VIA CARNEVALI, 111 - MILANO (MI)
COD. FISC. 03809070158

GLUCOSIO
5% FIALA 10 ML - 030645016 (base 10) 0X76SS (base 32)
10% FIALA 10 ML - 030645028 (base 10) 0X76T4 (base 32)
20% FIALA 10 ML - 030645030 (base 10) 0X76T6 (base 32)
33% FIALA 10 ML - 030645042 (base 10) 0X76TL (base 32)

S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
VIA G. D'ALZANO, 12 - BERGAMO (BG)
Codice Fiscale 00226250165

OLIO DI VASELINA
50 FIALE 5 ML - 032589044 - AIC (base 32) 0Z2K7N

ELETTROLITICA REIDRATANTE
"I " SACCA 500 ML - 030712133 (base 10) 0X98B5 (base 32)
"II" SACCA 500 ML - 030712145 (base 10) 0X98BK (base 32)
"III" SACCA 250 ML - 030712158 (base 10) 0X98BY (base 32)
"III" SACCA 500 ML - 030712160 (base 10) 0X98C0 (base 32)
"III" SACCA 1000 ML - 030712172 (base 10) 0X98CD (base 32)

ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO
"III" SACCA 500 ML - 031351051 (base 10) 0XWS8C (base 32)
"III" SACCA 1000 ML - 031351063 (base 10) 0XWS8R (base 32)

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO
SACCA 250 ML - 031342064 (base 10) 0XWHHJ (base 32)
SACCA 400 ML - 031342076 (base 10) 0XWHHW (base 32)
SACCA 500 ML - 031342088 (base 10) 0XWHJ8 (base 32)

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO
"I" FLACONE 250 ML - 030702082 (base 10) 0X8YJ2 (base 32)

GLUCOSIO
10% SACCA 1000 ML - 030672721 (base 10) 0X81UK (base 32)
10% SACCA 2000 ML - 030672733 (base 10) 0X81UX (base 32)
50% SACCA 2000 ML - 030672745 (base 10) 0X81V9 (base 32)

GLUCOSIO CON SODIO CLORURO
"III" SACCA 1000 ML - 031274196 (base 10) 0XUF6N (base 32)

"III" SACCA 3000 ML - 031274208 (base 10) 0XUF70 (base 32)

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO
SACCA 1000 ML - 031357078 (base 10) 0XWY4Q (base 32)
SACCA 2000 ML - 031357080 (base 10) 0XWY4S (base 32)

SCLAVO DIAGNOSTICS S.R.L.
VIA FIORENTINA, 1 - SIENA (SI)
COD. FISC. 01392620462

GLUCOSIO
50% SCIROPPO 150 ML - 033216019 (base 10) 0ZPPJM (base 32)

TERAPEUTICA VENETA SRL - LABORATORIO FARMACO - BIOLOGICO
VIA OLMO, 90 - CAMPODARSEGO (PD)
COD. FISC. 00401340286

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
PER IRRIGAZIONI SACCA 1000 ML - 031170057 (base 10) 0XR7J9 (base 32)
PER IRRIGAZIONI SACCA 2000 ML - 031170069 (base 10) 0XR7JP (base 32)
PER IRRIGAZIONI SACCA 3000 ML - 031170071 (base 10) 0XR7JR (base 32)
PER IRRIGAZIONI SACCA 5000 ML - 031170095 (base 10) 0XR7KH (base 32)

97A2195

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 28 febbraio 1997.

Caratteristiche della segnaletica da utilizzare per la numerazione dei cavalcavia sulle autostrade e sulle strade statali di rilevanza internazionale. (Direttiva n. 1156).

Agli enti proprietari di strade

Alle prefetture

Premesso che il lancio di oggetti dai cavalcavia stradali costituisce un sempre maggiore pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

Considerato il ripetersi di incidenti in dipendenza di tale fenomeno;

Considerato che per garantire migliori condizioni di sicurezza e scongiurare il ripetersi del fenomeno è stata individuata, tra le misure da adottare, la identificazione dei cavalcavia delle strade più importanti attraverso una opportuna numerazione;

Considerato che tale numerazione può consentire anche agli utenti della strada la localizzazione dei cavalcavia ai fini di una tempestiva segnalazione agli organi di Polizia preposti alla repressione del fenomeno;

Ritenendo di dover dare attivazione a quanto concordato nel corso della riunione appositamente convocata dal Ministero dell'interno il 23 gennaio 1997;

Ai sensi degli articoli 5 e 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada;

Si impartisce

la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade:

I cavalcavia sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle strade statali di più rilevante interesse, in particolare quelle ricomprese negli itinerari internazionali, devono essere individuati mediante l'apposizione di cartelli conformi ai modelli allegati alla presente direttiva.

I cartelli saranno posizionati su ciascun senso di marcia nella posizione più idonea per garantirne le migliori condizioni di visibilità.

I cartelli saranno posizionati preferibilmente sullo spartitraffico, ove esistente e di larghezza necessaria, in prossimità del cavalcavia segnalato con configurazione bifacciale ove si reputi opportuno garantirne la lettura dall'alto del cavalcavia.

Le diverse modalità di installazione (in mezzeria, in destra o sul manufatto) dovranno essere mantenute, per quanto possibile, uniformi per tratte omogenee di strada.

La numerazione su ogni strada dovrà essere progressiva con origine dal primo caposaldo.

L'ANAS e i concessionari delle autostrade, cui la presente direttiva è indirizzata, ne daranno attuazione con la massima urgenza, per le strade che ricadono sotto la loro competenza, gli altri enti proprietari hanno facoltà di attuare le stesse prescrizioni, qualora ritenute necessarie in relazione al verificarsi del fenomeno.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 103
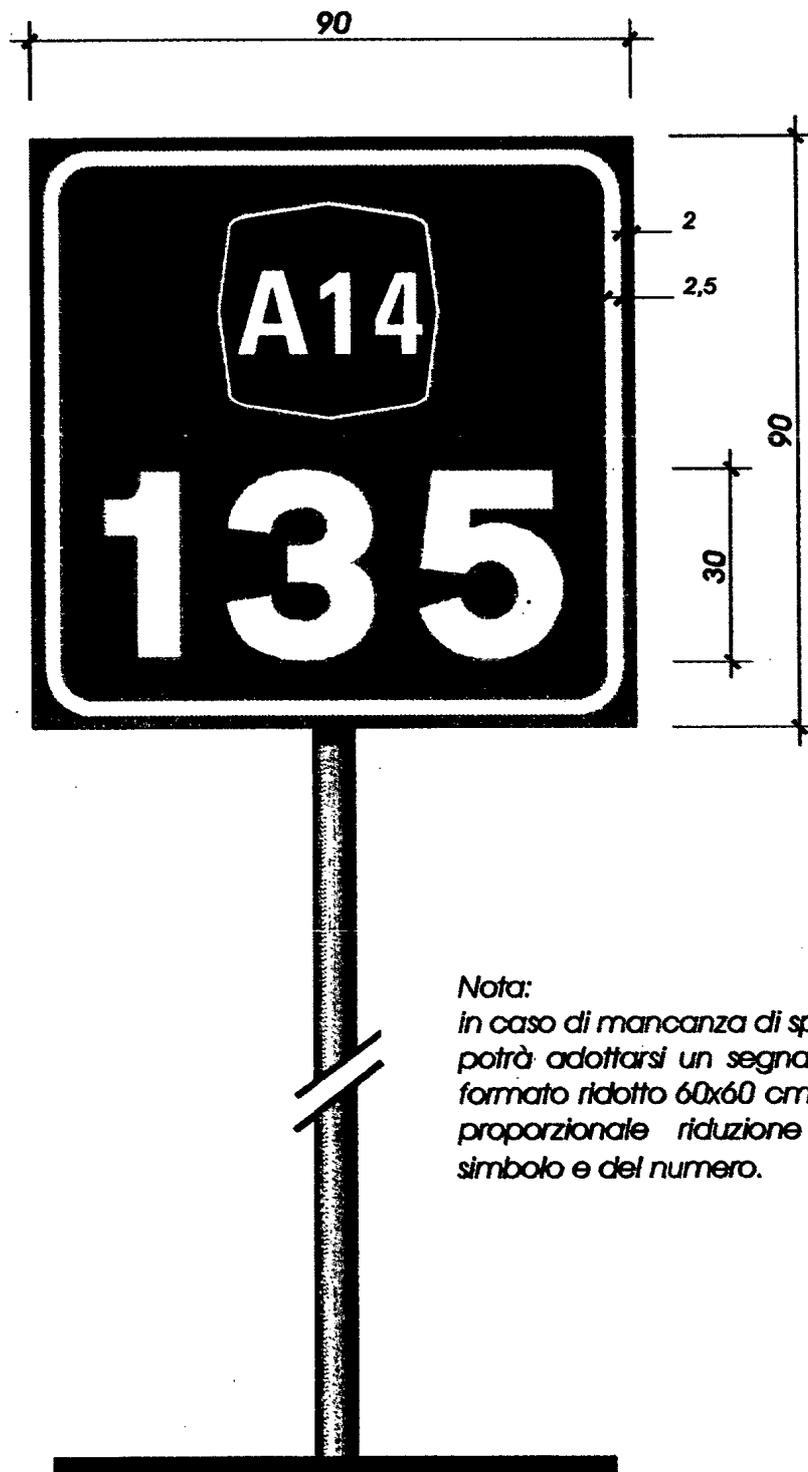
Segnale composito relativo alla numerazione dei cavalcavia sulle autostrade

dimensioni in centimetri

Segnale composito relativo alla numerazione dei cavalcavia sulle strade extra urbane principali e sulle strade statali di rilevanza internazionale
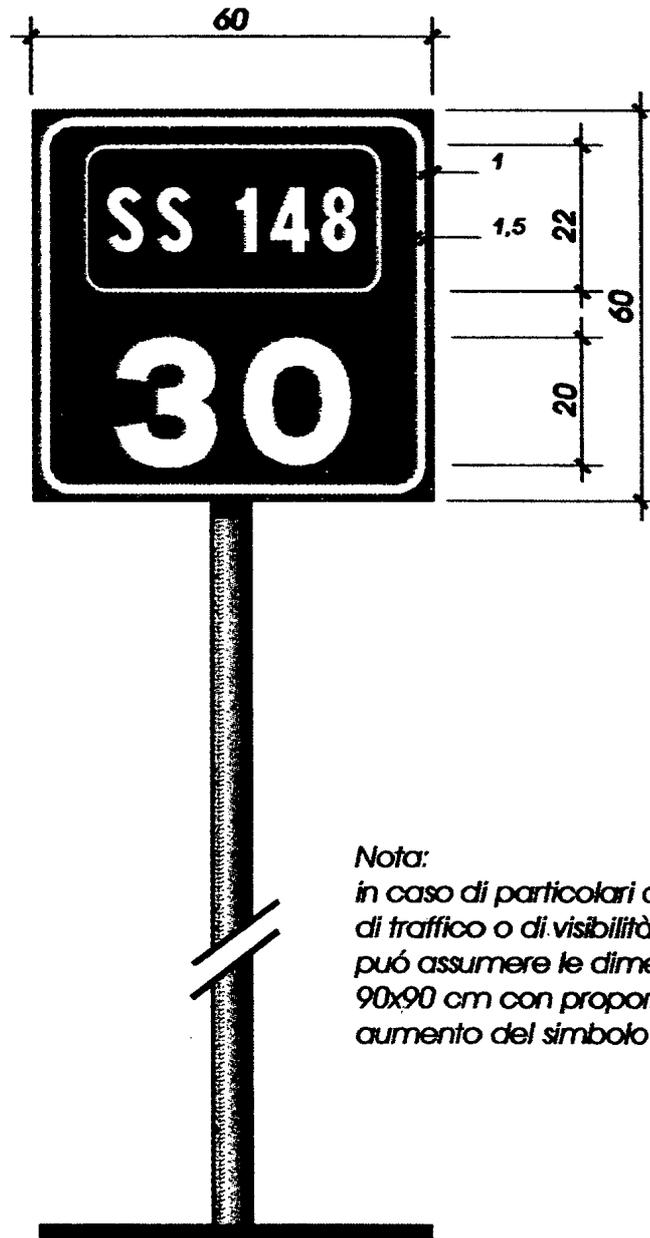
dimensioni in centimetri

Segnale composito relativo alla numerazione dei cavalcavia su strade provinciali e comunali

dimensioni in centimetri

97A2234
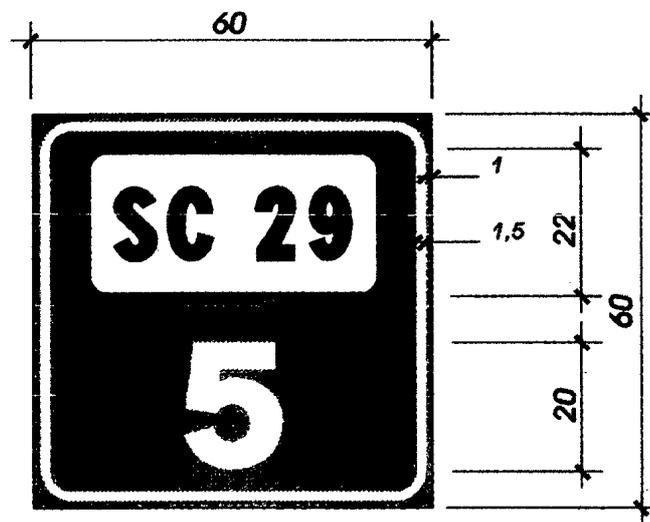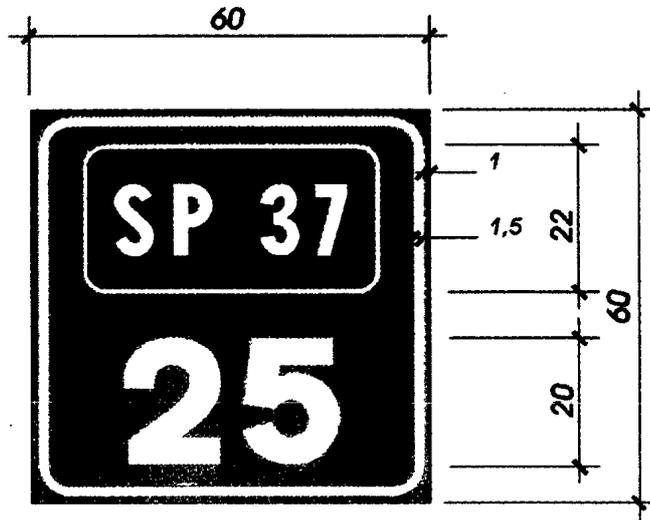
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dal Ministero per i beni culturali e ambientali con nota n. 4846 del 29 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che il Ministero ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 3; FIO 84 n. 3, n. 5, n. 52 e n. 81; FIO 85 n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14; FIO 86 n. 7, n. 9, n. 11, n. 12, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 30, n. 267 e n. 268; FIO 89 n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 17, e n. 18 ancora in corso di realizzazione, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha assicurato che i lavori di completamento del progetto FIO 86 n. 26 saranno finanziati con i fondi ordinari di bilancio;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'amministrazione, di operare eventuali compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dei beni culturali e ambienti richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta del Ministero, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 5.828 mln per le motivazioni a fianco indicate:

	Importo
FIO 86	
Prog. n. 12 nuova ubicazione impianti	800 mln
Prog. n. 18 completamento restauro Palazzo Guinigi	500 mln
Prog. n. 25 maggiori costi per variazioni aliquota IVA	261 mln
FIO 89	
Prog. n. 10 riqualificazione Parco di Racconigi e completamento impianti di Villa della Regina	750 mln
Prog. n. 12 restauro antichi impianti portuali	2.517 mln
Prog. n. 13 migliore funzionalità area archeologica	1.000 mln
Totale ...	5.828 mln

Alla copertura di detti costi si fa fronte mediante riduzione dei finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 86	
Prog. n. 22 economie realizzate	261 mln
Prog. n. 26 fondi non impiegati	4.767 mln
FIO 89	
Prog. n. 11 economie realizzate	800 mln
Totale ...	5.828 mln

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferira, su richiesta del Ministero dei beni culturali e ambientali le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicu-

rare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra i progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 97

97A2206

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Finanziamento oneri contrattuali dirigenza medico-veterinaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che «la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci»;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 304 del 30 dicembre 1996, concernente l'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, contratto poi sottoscritto in data 5 dicembre 1996;

Vista la propria deliberazione in data 24 aprile 1996 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996 — con la quale, tra l'altro, sono state accantonate delle somme per far fronte agli oneri conseguenti al rinnovo del predetto contratto;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 24 dicembre 1996;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 19 dicembre 1996;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente, è assegnata alle regioni, per il finanziamento degli oneri conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, la somma di L. 110.000.000.000.

Detto importo è ripartito tra le regioni come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 99

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996
PARTE CORRENTE - CONTRATTO DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA

REGIONI	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	8.828
Lombardia	18.303
Veneto	9.083
Friuli-Venezia Giulia	1.876
Liguria	3.417
Emilia-Romagna	8.057
Toscana	7.242
Umbria	1.690
Marche	2.960
Lazio	10.667
Abruzzo	2.604
Molise	683
Campania	11.802
Puglia	8.372
Basilicata	1.254
Calabria	4.266
Sicilia	6.462
Sardegna	2.434
Totale...	110.000

97A2205

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico I.N.R.C.A.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista la propria deliberazione in data 31 marzo 1992 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 1992 — con la quale, nel ripartire la somma di 418,7 miliardi di lire riservata per i programmi degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della sopracitata legge n. 412/1991, è stata assegnata la somma di lire 11,5 miliardi di lire da destinare all'ammodernamento e costruzione della sede regionale di Torino dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico I.N.R.C.A. di Ancona;

Vista la richiesta del commissario straordinario dell'I.N.R.C.A., inoltrata entro i termini di legge, di utilizzare la predetta somma di 11,5 miliardi di lire per interventi da realizzare nelle sedi ubicate nella regione Marche, in luogo dell'intervento previsto nella sede di Torino;

Vista la deliberazione del 18 novembre 1996 del commissario straordinario dell'I.N.R.C.A. con la quale, nel modificare il piano di investimenti di cui alla sopracitata delibera del 31 marzo 1992, sono stati previsti interventi da attuare nelle sedi di Ancona, Appignano e Fermo relativi alla manutenzione straordinaria e all'acquisizione e posa in opere di apparecchiature scientifico-sanitarie;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Marche in merito alla predetta modifica;

Vista la nota del Ministero della sanità n. 100/SCPS/5.1731 del 29 agosto 1996;

Visto il decreto del dirigente del Servizio edilizia pubblica della regione Marche del 14 gennaio 1997 con il quale sono stati approvati i progetti esecutivi relativi ai sopracitati interventi;

Viste le istanze inoltrate, entro i termini di legge ed in conformità alla sopracitata circolare, dall'I.N.R.C.A. di Ancona per il finanziamento delle predette opere da realizzare nelle sedi di Ancona, Appignano e Fermo;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La deliberazione del 31 marzo 1992 richiamata in premessa e modificata limitatamente all'investimento di 11,5 miliardi di lire assegnato all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico I.N.R.C.A. di Ancona che viene destinato ad interventi da realizzare nelle sedi di Ancona, Appignano e Fermo, anziché all'ammodernamento e costruzione della sede regionale di Torino.

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti, di cui all'allegato elenco, dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico I.N.R.C.A. di Ancona per l'importo di lire 10,925 miliardi pari al 95% della spesa ammissibile ammontante a 11,5 miliardi di lire.

Restano a carico dell'I.N.R.C.A. eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 96

ALLEGATO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

	Localizzazione	Progetto	Mutuo a carico dello Stato* (in milioni)
I.N.R.C.A.	Ancona e Fermo	Rinnovo apparecchiature per radiologia	2.050
I.N.R.C.A.	Ancona e Fermo	Rinnovo apparecchiature di laboratorio	1.928
I.N.R.C.A.	Ancona	Rinnovo apparecchiature per pneumologia complesso via della Montagnola	230
I.N.R.C.A.	Ancona	Rinnovo apparecchiature per diabetologia complesso via della Montagnola	86
I.N.R.C.A.	Ancona	Rinnovo apparecchiature di neurologia complesso via della Montagnola	353
I.N.R.C.A.	Ancona	Rinnovo apparecchiature per urologia complesso via della Montagnola	398
I.N.R.C.A.	Ancona, Fermo e Appignano	Bonifica copertura in cemento amianto presenti nelle sedi ospedaliere	215
I.N.R.C.A.	Ancona, Fermo e Appignano	Rinnovo apparecchiature per riabilitazione dei comuni	650
I.N.R.C.A.	Ancona e Fermo	Rinnovo apparecchiature per visione di cardiologia	1.047
I.N.R.C.A.	Ancona	Rinnovo apparecchiature di nefrologia complesso via della Montagnola	286
I.N.R.C.A.	Appignano	Costruz. centrale termica e ripristino strutture prospetti complesso osp. via IV Novembre	475
I.N.R.C.A.	Fermo - Via Petronilla	Manutenzione straordinaria facciate esterne ed adeg. balconi a norme antinfortunistiche	499
I.N.R.C.A.	Appignano	Istallazione nuovo gruppo elettrogeno complesso in via IV Novembre	47
I.N.R.C.A.	Ancona	Opere interne alle costruzioni da eseguirsi nell'immobile di via Birarelli	186
I.N.R.C.A.	Ancona	Ristrutturazione dei prospetti del fabbricato del D.R. via Birarelli	344
I.N.R.C.A.	Ancona	Ripristino funzionale del Parco Villa Gusso via S. Margherita	208
I.N.R.C.A.	Ancona	Restauro tempietto Villa Gusso via S. Margherita	146
I.N.R.C.A.	Ancona, Fermo e Appignano	Adeg. bagni disabili - installazione corrimano di sicurezza nei complessi ospedalieri	183
I.N.R.C.A.	Ancona, Fermo e Appignano	Adeg. bagni per accesso disabili nei reparti dei complessi ospedalieri	249
I.N.R.C.A.	Ancona	Ripristino prospetti complesso via della Montagnola	737
I.N.R.C.A.	Ancona, Fermo e Appignano	Verniciatura scale antincendio complessi ospedalieri	289
I.N.R.C.A.	Ancona	Sostituzione infissi metallici e in legno complesso ospedaliero via della Montagnola	319
		Totale . . .	10.925

* Al netto della quota del 5% a carico dell'ente di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991.

97A2207

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 32 della predetta legge n. 833/1978, in base al quale è previsto che il Ministro della sanità possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità in data 15 novembre 1996 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1996 — concernente prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 24 dicembre 1996, concernente l'assegnazione di lire 60 miliardi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato;

Considerato che il numero dei soggetti interessati, in mancanza di dati ufficiali circa la distribuzione territoriale degli stessi, è stato calcolato con riferimento alla distribuzione regionale degli stranieri che hanno presentato domanda di regolarizzazione;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 19 dicembre 1996;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente, è assegnata alle regioni, per le finalità indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi.

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 95

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996 - PARTE CORRENTE
ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

REGIONI	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	4 478
Lombardia	12 845
Veneto	4 168
Friuli-Venezia Giulia	449
Liguria	1.317
Emilia-Romagna	3.395
Toscana	3 927
Umbria	680
Marche	730
Lazio	13.199
Abruzzo	773
Molise	62
Campania	7 317
Puglia	2 059
Basilicata	198
Calabria	1 305
Sicilia	2.648
Sardegna	450
Totale	60.000

97A2208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1997.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Su proposta della commissione per il regolamento e la riforma;

Nella seduta del 25 febbraio 1997;

Ha deliberato:

Gli articoli 13, 14, 15, 21 e 37 del regolamento interno del Consiglio sono sostituiti dai seguenti:

Art. 13.

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrono motivi si sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, prevalgono ragioni di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi ovvero di salvaguardia del segreto di indagine penale. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa e deliberata su proposta delle singole commissioni o anche di un solo componente del Consiglio. La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

3. Quando la seduta e pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.

4. La norma del primo comma non si applica alle seduta delle commissioni.

Art. 14.

Rilascio di copia e visione degli atti

1. Chiunque ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consigliari assunte in seduta pubblica.

2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consigliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione può essere negata; ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti dal segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio o delle commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento è autorizzato dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per fare valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, è limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al provvedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. La visione o il rilascio di copia di delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o di persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la commissione non abbia disposto la segretazione, sono autorizzati dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. Al magistrato interessato al procedimento può essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 15.

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità nonché su quanto concerne i lavori delle commissioni per i quali sia stata deliberata

la segretazione, nei limiti in cui essa è stata disposta. In nessun caso sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenza di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

2. Le commissioni, se esistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 14, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il comitato di presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla commissione competente, può disporne la segretazione provvisoria fino a che la commissione non abbia deliberato in merito.

3. La segretazione disposta dalla commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti.

4. I magistrati della segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.

5. I magistrati della segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle missioni nonché sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.

Art. 21.

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale prevista dall'art. 41 e dal'art. 34.

2. Alle votazioni, ecettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiede un componente; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico

4. Si dà luogo votazione per scrutino segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in commissione, di un componente, o, in Consiglio, di due componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppone anche un solo componente, decide il Consiglio.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 37.

Esame degli atti

1. Ciascun componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria è chiusa ai sensi dell'art. 33 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

3. I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria del Consiglio, che ne prende nota.

4. Nel caso in cui la consultazione degli atti del procedimenti disciplinare sia necessaria per la definizione di una specifica pratica, su richiesta di una commissione o del «plenum» gli atti possono essere esibiti dal magistrato segretario, il quale parteciperà alla seduta della commissione o del «plenum» conservando la disponibilità del fascicolo.

Roma, 25 febbraio 1997

Il presidente: SGROI

97A2220

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità del 24 luglio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1996, n. 241, contenente la tabella XVIII-*ter*, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 18 settembre 1996, intese ad ottenere il riordino dei corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà nel modo seguente:

a) trasformazione delle scuole dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione, per igienisti dentali e per ortottisti-assistenti in oftalmologia nei corrispondenti diplomi universitari di fisioterapista, per igienista dentale e di ortottista-assistente in oftalmologia;

b) adeguamento alla tabella XVIII-*ter* degli articoli relativi al diploma universitario in scienze infermieristiche;

c) inserimento a statuto del diploma universitario di ostetrica/o, con conseguente disattivazione della scuola di ostetricia annessa all'istituto di clinica ostetrico-ginecologica:

Vista la proposta del senato accademico del 30 settembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 ottobre 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 16 dicembre 1996, prot. n. 2356, in merito:

1) alla trasformazione in corsi di diploma universitario delle scuole dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione, per igienisti dentali e per ortottisti-assistenti in oftalmologia;

2) all'adeguamento alla tabella XVIII-*ter* degli articoli relativi al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

3) all'inserimento nello statuto del corso di diploma universitario di ostetrica/o, con conseguente disattivazione della scuola di ostetricia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo I «Disposizioni generali comuni alle dieci facoltà», all'art. 5 dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — concernente le lauree ed i diplomi conferiti nell'Università Cattolica, sono aggiunti all'elencazione relativa alla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo «la laurea in odontoiatria e protesi dentaria»:

il diploma universitario triennale di fisioterapista;

il diploma universitario triennale per igienista dentale;

il diploma universitario triennale per infermiere;

il diploma universitario triennale di ortottista-assistente in oftalmologia;

il diploma universitario triennale di ostetrica/o.

Viene conseguente soppresso dall'elencazione medesima:

il diploma universitario triennale in scienze infermieristiche.

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VIII «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — viene inserito, subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, il seguente articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 129. — Alla facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea sessennale in medicina e chirurgia;

b) corso di laurea quinquennale in odontoiatria e protesi dentaria;

c) corso di diploma universitario triennale di fisioterapista;

d) corso di diploma universitario triennale per igienista dentale;

e) corso di diploma universitario triennale per infermiere;

f) corso di diploma universitario triennale di ortottista-assistente in oftalmologia;

g) corso di diploma universitario triennale di ostetrica/o».

Art. 3.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VIII «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"», dopo l'ordinamento didattico di cui al numero «2 - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

A) NORME COMUNI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI

«Art. 132. — I corsi di diploma universitario istituiti nella facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" hanno come finalità una formazione tale da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei

singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - policlinici universitari, IRCCS, ospedali - e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati all'ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base, ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma universitario. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, né esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma universitario è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma universitario approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del Servizio sanitario nazionale sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'università, su proposta del consiglio di corso di diploma universitario e delibera del consiglio di facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

Sono organi del corso di diploma universitario:

a) il consiglio di corso di diploma universitario, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma universitario;

c) il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne ha la supervisione dell'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il consiglio di corso di diploma universitario individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale ed un rappresentante dei collegi o associazioni del profilo professionale di riferimento.

Art. 133. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere. È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica. Per essere ammesso all'esame fi-

nale di diploma universitario, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. In caso d'interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini può essere iscritto fuori corso per non più di una volta e viene collocato in sovrannumero.

Il consiglio di corso di diploma universitario può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma universitario.

Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori. Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella *A* di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami. La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma universitario. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma universitario;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma universitario, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 134. — Gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corsi di diploma universitario (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono definiti dalle tabelle *A e B* di cui al decreto interministeriale - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità 24 luglio 1996, di ciascun diploma universitario e saranno aggiornate sulla base delle eventuali modifiche apportate alle tabelle del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della sanità con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

I requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili sono definiti dalla tabella relativa di cui al decreto interministeriale - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia - Ministero della sanità 24 luglio 1996 e saranno aggiornati sulla base delle eventuali modifiche apportate a questa tabella con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 135. — A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente curriculum è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con

il Ministro della sanità. La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 133, sesto comma, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

Norma transitoria

Art. 136. — Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'a.a. 1997/98, all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST-Sanità, su proposta delle università e delle regioni.

B) NORME RELATIVE AI SINGOLI DIPLOMI UNIVERSITARI

3 - *Diploma universitario di fisioterapista*

Art. 137. — Il corso di diploma universitario di fisioterapista ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di "Fisioterapista". Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 138. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST-Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia medica e clinica; F07A medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F07D Gastroenterologia; F07F Nefrologia; F07H Reumatologia; F11B Neurologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F16B Medicina fisica e riabilitativa; F19B Neuropsichiatria infantile; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST-Sanità 24 luglio 1996.

4 - *Diploma universitario per igienista dentale*

Art. 139. — Il corso di diploma universitario di igienista dentale ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «Igienista dentale». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni oro-dentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 669.

Art. 140. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono ecce-

dere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, come riportato nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST-Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

Sono settori scientifico-disciplinari non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E06B Alimentazione e nutrizione umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia e Microbiologia clinica; F07I Malattie infettive; F13A Materiali dentari; F13B Malattie odontostomatologiche; F21X Anestesiologia; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F23I Scienze e tecniche di Igiene dentale; M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

5 - *Diploma universitario per infermiere*

Art. 141. — Il corso di diploma universitario per infermiere ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di "Infermiere" (responsabile dell'assistenza generale infermieristica). Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 142. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti settori: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F01X Statistica medica; F02X Storia della medicina; F03X Genetica medica; F05X Microbiologia medica e clinica; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F04C Oncologia medica; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F07D Gastroenterologia; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F07H Reumatologia; F07I Malattie infettive; F08A Chirurgia generale; F11B Neurologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F19A Pediatria generale e specialistica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; M05X Discipline demoetnoantropologiche; M11E Psicologia clinica; Q05A Sociologia generale.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, e rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST-Sanità 24 luglio 1996.

6 - Diploma universitario di Ortottista-assistente in oftalmologia

Art. 143. — Il corso di diploma universitario di ortottista-assistente in oftalmologia ha durata di tre anni si conclude con un esame finale con valore abilitante, con il rilascio del titolo di "Ortottista-assistente di oftalmologia". Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari che, su prescrizione del medico, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ai sensi del decreto ministeriale sanità 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 144. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestre); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST-Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binoculare, di rieducazione di handicaps della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; F02X Storia della medicina; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; F14X Malattie dell'apparato visivo; F19A Pediatria generale e specialistica: F19B Neuropsichiatria infantile; F22A Igiene generale e specialistica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST-Sanità 24 luglio 1996.

7 - Diploma universitario di ostetrica/o

Art. 145. — Il corso di diploma universitario di ostetrica/o ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di "Ostetrica/o". Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 146. — Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato; attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A* del decreto interministeriale MURST-Sanità 24 luglio 1996.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standard definiti dalla Unione europea, saper collaborare con lo spe-

cialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E07X Farmacologia; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F19A Pediatria generale e specialistica; F20X Ginecologia ed ostetricia; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche; N10X Diritto amministrativo.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto interministeriale MURST - Sanità 24 luglio 1996».

Art. 4.

Contestualmente alla modifica sopra riportata, sono abrogati dallo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — gli articoli di cui alla parte II, titolo VIII, concernenti il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, nonché gli articoli di cui alla parte VII, titolo VI, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione, titolo VII, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia, e titolo VIII, relativi alla scuola diretti a fini speciali per igienisti dentali, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Inoltre, sempre contestualmente alla sopra riportata modifica, nella parte VII, titolo I, viene eliminata dall'elencazione relativa alle scuole dirette a fini speciali di cui all'art. 778, dopo l'espressione «Dirigenti dell'assistenza infermieristica», l'espressione:

«Terapisti della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 marzo 1997

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

97A2229

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 3 marzo 1997, n. 1207.

Nuovo codice della strada. Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1997.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.
Alle prefetture
All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° - Uff 4°
Ai compartimenti viabilità ANAS
Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche
Agli uffici viabilità delle province
Agli uffici viabilità dei comuni
Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)
Alla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana)

L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è possibile pronosticare il vincitore. Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1996 si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizza-

tori devono chiedere il nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.

In tal caso la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporti pubblici, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;

2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

3) il regolamento di gara;

4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;

5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab VII.1) del 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1997);

Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta alla/e prefettura/e competente/i.

Il prefetto può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto ispettorato.

Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura. Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.

Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.

È stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui dovuto che nei casi in cui rientra nella discrezionalità del prefetto, è da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada, che esegue il collaudo, può usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito.

Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale è il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula Challenge, le gimcane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente può soprassedersi al nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (Slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di per-

correnza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Resta impregiudicata per il prefetto la facoltà di avvalersi comunque del parere delle competenti federazioni nazionali quale che sia il tipo di manifestazione sportiva.

E ciò in quanto alle stesse è congruo attingere per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Tanto premesso sono state prese in esame e proposte avanzate dalla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e dalla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1997, molte delle quali si sono già svolte nel 1996 ed anni precedenti.

Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposto gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare.

A) *Gare precedentemente disputate senza incidenti e incovenienti.*

Poiché nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nulla-osta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato n. 1 (Auto) e n. 2 (Moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il nulla-osta di massima di questo Ministero si intende concesso solo se risulta confermato il percorso di gara della precedente edizione.

A tale scopo nella richiesta di autorizzazione indirizzata al prefetto gli organizzatori devono esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Altrimenti per il nulla-osta va rispettata la procedura di cui al successivo punto *C)*.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione prefettizia per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962. n. 68. del Ministero dell'interno in quanto applicabile.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — a far si che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

B) *Gare nelle quali si siano verificati incidenti o incovenienti.*

Il nulla-osta concesso alle gare di cui ai surrichiamati elenchi allegati n. 1 (Auto) e n. 2 (Moto) è stato disposto tenendo particolarmene conto delle segnalazioni fino ad ora pervenute dalle prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle scorse edizioni.

Il detto nulla-osta, pertanto, non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento, se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

C) *Gare di nuova istituzione.*

Negli allegati n. 3 (Auto) e n. 4 (Moto) sono indicate le gare di nuova istituzione, proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non è stato concesso il nulla-osta di massima di questo Ministero.

Nel merito si rappresenta che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento, autonomo rispetto al verbale di collaudo, che può essere concesso soltanto dopo aver esperito singole istruttorie e valutato ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

Pertanto le determinazioni di questo Ministero saranno effettuate sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali utili elementi dovranno essere forniti dagli organizzatori almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente alla documentazione necessaria come per le competizioni motoristiche non previste nel calendario annuale e con l'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che resta quello relativo a gare previste in calendario.

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 105

ALLEGATO 1

A) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Confermate)

1) 20 Aprile - GRUPPO PILOTI BANDINI - 20° Predaggio - Rocca delle Caminate

2) 20 Aprile - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA (SR) - 31° Coppa Belmonte/Città di Avola - Km 6.400

3) 25 Aprile - CLASSICA SRL (VR) - 3° Romagnano/Azzago - Km 4

4) 4 Maggio - AUTOMOBILE CLUB CALTANISETTA (CL) 43° Coppa Nissena - Km 5.500 - 2 manches

5) 11 Maggio - ASSOCIAZIONE DELLA CASTELLANA (TR) - 26° Trofeo Città di Orvieto - Km 7.600

6) 11 Maggio - AUTOMOBILE CLUB VICENZA (VI) - 15° Salita del Costo - Km 10.500

7) 11 Maggio - ICHNUSA PRO.MOTOR'S (CA) - 15° Iglesias/S. Angelo - Km 6.810 - 2 manches

8) 18 Maggio - AUTOMOBILE CLUB BIELLA (BI) - 46° Biella/Oropa - Km 7.700 - 2 manches

9) 25 Maggio - SCUDERIA TRENTINA (TN) - 14° Levico/Vetriolopanarotta - Km 9.250

10) 25 Maggio - AUTOMOBILE CLUB SALERNO (SA) - 8° Coppa dei Templi - Km 5 - 2 manches

11) 1° Giugno - AUTOMOBILE CLUB VERONA (VR) - 20° Caprino/Spiazzi - Km 8.600
12) 1° Giugno - COM. ORG. COSENZA CORSE (CS) - 11° Salita della Sila - Km 12.100
13) 8 Giugno - ASSOCIAZIONE SPORTIVA «ALLE CAVE» (TV) - 28° Vittorio Veneto/Cansiglio - Km 6.600 - 2 manches
14) 15 Giugno - SCUDERIA FRIULI (UD) - 28° Verzegnis/Sella Chianzutan - Km 6.04 - 2 manches
15) 15 Giugno - FATA MORGANA CORSE (RC) - 2° Trofeo Gambarie d'Aspromonte - Km 7.600
16) 15 Giugno - ICHNUSA PRO.MOTOR'S (CA) - 8° Teulada/Domus de Maria
17) 22 Giugno - CO.SE.IN. S.C.R.L - CLUB AUTOM. «IL VOLANTE» (PI) - 2° Salita delle Balze - 16° Coppa Città di Volterra - Km 5.270 - 2 manches
18) 22 Giugno - AUTOMOBILE CLUB COSENZA (CS) - 34° Coppa Sila - 20° Coppa Città di Cosenza - Km 12.100
19) 29 Giugno - AUTOMOBILE CLUB BRESCIA (BS) - 29° Trofeo Vallecamonica - Km 8.800 - 2 manches
20) 6 Luglio - AUTOMOBILE CLUB RIETI (RI) - 32° Coppa Bruno Carotti - Km 15
21) 6 Luglio - AUTOMOBILE CLUB CATANZARO (CZ) - 27° Ponte Corace/Tiriolo - Km 6.615
22) 13 Luglio - SCUDERIA RED WHITE (UD) - 20° Cividale/Castelmonte - Km 7.300 - 2 manches
23) 13 Luglio - A.S. MEDITERRANEA SPORT - POTENZA (PZ) - 24° Trofeo Città di Potenza
24) 20 Luglio - AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO (AP) - 36° Coppa Paolino Teodori
25) 3 Agosto - AUTOMOBILE CLUB PALERMO (PA) - Cronoscalata Cefalù/Gibilmanna
26) 10 Agosto - AUTOMOBILE CLUB PERUGIA (PG) - 32° Trofeo L. Fagioli - XIV Coppa Cementerie Barbetti - Km 4.150 - 2 manches
27) 15 Agosto - AUTOMOBILE CLUB PESCARA (PE) - 35° Cronoscalata Svolte di Popoli - Km 7.950
28) 24 Agosto - AUTOMOBILE CLUB ACIREALE (CT) - 6° Cron. Linguaglossa/Piano Provenzana
29) 31 Agosto - A.S. ABETI RACING (PT) - 10° Limabetone - Km 8
30) 7 Settembre - SCUDERIA TRENTINA (TN) - 47° Trento/Bondone - Km 17.300
31) 7 Settembre - ASS. SPORTIVA TEAM PALIKÈ (PA) - 13° Termini/Caccamo - Km 8
32) 14 Settembre - AMICI DELLA PEDAVENA/CROCE D'AUNE (BL) - 15° Pedavena/Croce d'Aune - Km 8.720
33) 14 Settembre - AUTOMOBILE CLUB RAGUSA (RG) - 40° Coppa Monti Iblei - Km 8.550
34) 14 Settembre - SCUDERIA TUSCIA VITERBO (RM) - 12° Civitavecchia/Terme di Traiano - Km 5.050 - 2 manches
35) 21 Settembre - AUTOMOBILE CLUB VITERBO (VT) - 27° Coppa Automobilistica del Cimino - Km 8
36) 21 Settembre - ASS. SPORTIVA TEAM PALIKÈ (CT) - 34° Corsa dell'Etna - Km 5.400 - 2 manches
37) 28 Settembre - AUTOMOBILE CLUB TRAPANI (TP) - 40° Monte Erice - Km 5.890 - 2 manches
38) 28 Settembre - BIESSE CORSE (BS) - 4° Cronoscalata S. Colombano/Passo Maniva - Km 6.700 - 2 manches
39) 5 Ottobre - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA (SR) - 26° Coppa Val D'Anapo/Sortino - Km 6
40) 19 Ottobre - AUTOMOBILE CLUB PERUGIA (PG) - Trofeo Ediltevere - Coppa Banca Popolare di Todi - Km 9.700

B) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE
(Confermate)

1) 6 Aprile - PAOLO PIANTINI - Camucia - Cortona
2) Maggio - ACIPROMUOVE (FI) - Coppa della Consuma
3) 5 Ottobre - VALDELSA CLASSIC MOTOR - Coppa Chianti Classico

C) GARE DI REGOLARITA AUTO
(Rallies Confermati)

1) 1/2 Febbraio - BALESTRERO (LU) - 16° Rally Carnevale
2) 14/16 Febbraio - SC. LIVORNO (LI) - 31° Rally Coppa Liburna
3) 1/2 Marzo - TRE TORRI SPORT (SV) - 35° Giro Dei Monti Savonesi
4) 1/2 Marzo - A.C. FOGGIA (FG) - 18° Rally del Gargano
5) 6/9 Marzo - CIOCCO SPORTING CLUB (LU) - 20° Rally del Ciocco
6) 8/9 Marzo - MOTOR GROUP (TV) - 5° Sprint Montebelluna
7) 14/16 Marzo - AUTOCLUB FORZE DI POLIZIA - Rally Polizie Europee
8) 15/16 Marzo - A.C. PIACENZA (PC) - 2° Sprint Colli Piacentini
9) 21/23 Marzo RALLY TEAM PROMOTION (TO) - 12° Rally Città Torino
10) 21/23 Marzo GRUPPO ITALIA PUBBLICITÀ (FI) - 3° Tenuta Castelfalfi
11) 22/23 Marzo - A.C. PALERMO (PA) - 19° Rally Conca d'Oro
12) 27 Marzo - A.C. MODENA (MO) - 4° Sprint Frignano
13) 4/6 Aprile - A.C. BRESCIA (BS) - 21° Rally Mille Miglia
14) 12/13 Aprile - SC. JAPIGIA (BA) - 6° Rally Provincia Bari
15) 18/20 Aprile - A.C. LIVORNO (LI) - 9° Coppa Toscana - Isola Elba
16) 19/20 Aprile - A.C. MODENA (MO) - 26° Rally Città di Modena
17) 26/27 Aprile - RACING TRE (VA) - 6° Rally Int. Dei Laghi
18) 27 Aprile - A.C. CAMPOBASSO (CB) - 4° Sprint del Fortore
19) 1/4 Maggio - A.C. PORDENONE (PN) - 18° Rally Piancavallo
20) 4/5 Maggio - A.S. SPORT CLUB (RM) - 3° Rally Trofeo Etruschi
21) 9/11 Maggio - A.C. AOSTA (AO) - 27° Rally Aosta - St. Vincent
22) 9/11 Maggio - SC. LIVORNO (PI) - 21° Rally Casciana Terme
23) 17/18 Maggio - SCUDERIA ALBERTI (PV) - 12° Rally Oltrepò Pavese
24) 30 Maggio/1° Giugno - SALUZZO R.C. - A.C. (CN) - 13° Rally 100.000 Trabucchi
25) 31 Maggio/1° Giugno ABETI RACING (PT) - 15° Rally Abeti
26) 6/8 Giugno - A.C. SIRACUSA (SR) - 13° Rally Mari e Monti
27) 8 Giugno - A.C. MODENA (MO) - Sprint Apennino Modenese
28) 14/15 Giugno - MILLESIMO RALLY CLUB (SV) - 17° Rally Valli del Bormida
29) 14/15 Giugno - GRUPPO ITALIA PUBBLICITÀ (PT) - 13° Rally Montecatini e Valdinievole
30) 20/22 Giugno - C.O. MARCA TREVIGIANA (TV) - 14° Rally della Marca
31) 21/22 Giugno - S. ALESSANDRO PROMOTION (BG) - 3° Rally Città di Bergamo
32) 21/22 Giugno - A.C. PESCARA (PE) - 2° Rally dei Vestini
33) 28/29 Giugno - A.C. VERBANO - CUSIO - OSSOLA (VB) - 35° Rally delle Valli Ossolane
34) 28/29 Giugno - D.P.M. (AP) - 2° Rally del Tronto
35) 5/6 Luglio - SCUDERIA ETRURIA - 17° Rally Casentino
36) 11/13 Luglio - ACI TOUR SERVICE (RE) - 21° Rally Appennino Reggiano
37) 20 Luglio - A.C. PORDENONE (PN) - Sprint Rally del Sagittario
38) 26/27 Luglio - BRESCIARALLY (BS) - 10° Rally Valli Bresciane
39) 26/27 Luglio - BALESTRERO (LU) - 32° Rally Città di Lucca
40) 26/27 Luglio - COSENZA CORSE (CS) - 3° Rally della Sila
41) 2/3 Agosto - RED & WHITE (UD) - Sprint Rally di Majano
42) 2/3 Agosto - RANDOM TEAM (FR) - 12° Rally Ceccano - Tr. Ciociaria
43) 3 Agosto - MODENA CORSE (PR) - 3° Sprint Valli Parmensi
44) 10 Agosto - A.C. VENEZIA (VE) - 2° Sprint Serenissima
45) 23/24 Agosto - MOTO CLUB CANGURO (AG) - 9° Rally Tre Valli
46) 29/31 Agosto - FRIULI (UD) - 33° Alpi Orientali
47) 30/31 Agosto - A.C. CAMPOBASSO (CB) - 14° Rally del Molise
48) 5/7 Settembre - A.C. BRESCIA (BS) - 15° Rally Valle Camonica
49) 12/14 Settembre - A.C. MESSINA - 19° Rally di Messina
50) 13/14 Settembre - BUSALLA '90 (GE) - 10° Rally Valli Genovesi/App. Ligure
51) 13/14 Settembre - LAGONE CORSE - 19° Rally Alta Val di Cecina

52) 20/21 Settembre - A.C. SONDRIO (SO) - 41° Rally della Valtellina
53) 20/21 Settembre - COMUNE DI PICO - 19° Rally di Pico
54) 27/28 Settembre - PENTATHLON MOTOR TEAM (NO) - 20° Rally 111 Minuti/8° Rubinetto
55) 27/28 Luglio - GRUPPO ITALIA PUBBLICITÀ (PT) - 6° Rally del Cuoio e Pelli
56) 4/5 Ottobre - A.C.I. COMO - 13° Sprint Coppa A.C. Como
57) 4/5 Ottobre - SCUDERIA FRIULI (PN) - 9° Rally della Carnia
58) 18/19 Ottobre - ALBERTI (PV) - 3° Sprint Rally dei Vigneti
59) 18/19 Ottobre - BASSANO RALLY RACING (VI) - Rally Int. Città di Bassano
60) 19 Ottobre - RUBICONE CORSE (RN) - 10° Sprint San Crispino
61) 25/26 Ottobre - A.C. (VE) - 8° Sprint Città del Piave
62) 7/9 Novembre - A.C. PALERMO - 81° Rally Targa Florio - Int. di Sicilia
63) 15/16 Novembre - A.C. MODENA (MO) - 5° Sprint Castello Modenesi
64) 21/23 Novembre - A.C. PORDENONE (PN) - 5° Avianorally
65) 6/7 Dicembre - SQ. CORSE VAL D'ELBA (FI) - 21° Sprint della Fettunta
66) 13/14 Dicembre - CLASSICA (VR) - Rally Trofeo Bettega
67) 13/14 Dicembre - A.S. SPORT CLUB - 2° Sprint Castelli Romani

D) GARE DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE
(Rallies confermati)

1) 9 Marzo - SANREMORALLY - 12° Sanremorally Storico
2) 26/28 Settembre - COM ORG. ELBA CORSE - 9° Rally Elba Storico
3) 26 Ottobre - CLASSICA (VR) - Rally 500 Minuti Historic

ALLEGATO 2

A) GARE DI VELOCITA MOTO
(Confermate)

1) 20 Aprile - M.C. MONTALCINO (SI) - Tavernelle - Montalcino
2) 4 Maggio - M.C. SEBINO (BS) - Malegno - Ossimo
3) 18 Maggio - M.C. POLIZIA DI STATO (IM) - San Romolo - M.te Bignone
4) 15 Giugno - M.C. GENOVA (GE) - Due Ponti - Cassingheno
5) 13 Luglio - M.C. CINZANO (CN) - San Benedetto Belbo - Passo Bossola
6) 10 Agosto - M.C. AMC GARFAGNANA (LU) - Sillano - Ospedaletto
7) 7 Settembre - M.C. LEVICO TERME (TN) - Levico - Vetriolo
8) 21 Settembre - M.C. CENTAUTO FORNO (TO) - Forno - Milani

B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(Confermate)

1) 9/14 Giugno - M.C. TERNI L. LIBERATI - 8° Rievocaz. Stor. del Motogiro d'Italia

---

ALLEGATO 3

A) GARE DI VELOCITA AUTO
(Nuova istituzione)

1) 20 Aprile - AUTOCONSULT & COMPETITION/A.C. SONDRIO - 2° Cronoscalata di Sondrio - Km 4 - 3 manches
2) 27 Aprile - AUTOMOBILE CLUB AREZZO (AR) - 22° Pieve S. Stefano/Passo dello Spino - Km 12.500
3) 4 Maggio - AUTOMOBILE CLUB SASSARI - 42° Alghero/Scala Piccada - Km 6 - 2 manches
4) 18 Maggio - CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA (EN) - 9° Coppa Città di Centuripe - Km 5 - 2 manches
5) 8 Giugno - A.S.A. SOC. COOP. A R.L. (CS) - 12° Cronoscalata del Pollino - Km 8.490
6) 29 Giugno - COMITATO ORGANIZZATORE ASPROMONTE (RC) - 8° Coppa dell'Aspromonte - Km 7.600
7) 13 Luglio - SCUDERIA TUSCIA VITERBO/AUTO TERNI SPORT - 3° Cronoscalata Città di Acquasparta (TR) - Km 6.400 - 2 manches
8) 20 Luglio - TEAM 1000 MIGLIA (BS) - 2° Trofeo della Valsaviore - Km 7.200 - 2 manches
9) 27 Luglio - SCUDERIA EGNATIA CORSE (BR) - 40° Coppa Selva di Fasano - Km 5.600 - 2 manches
10) 27 Luglio - MOTO CLUB CANGURO (AG) - Cammarata/S. Rosalia
11) 3 Agosto - A.S. LA PIANA (BS) - 2° Cronoscalata Montecampione - Km 9.800
12) 17 Agosto - SCORDIA CORSE (CT) - 8° Scordia/Militello
13) 24 Agosto - C.O. TRE CIME CITTÀ DI BELLUNO (BL) - 23° Coppa Alpe del Nevegal - Km 5.450 - 2 manches
14) 24 Agosto - PRS GROUP SRL (PS) - 1° Salita Mercatello - Ripa dall'alto
15) 31 Agosto - MOTO CLUB CANGURO (AG) - 4° Coppa Akragas - Km 5.300 - 2 manches
16) 7 Settembre - PISTOIA CORSE SPORT S.C.R.L. (BO) - 8° Vergato/Cereglio - Km 8.100
17) 7 Settembre - COM. ORG. COSENZA CORSE (CS) - 1° Salita Domanico - Potame
18) 5 Ottobre - PRS GROUP SRL.(PS) - 1° Salita Isola di Fano - Fratterosa
19) 12 Ottobre - AUTOMOBILE CLUB ACIREALE (CT) - 13° Cron. Giarre - Montesalice - Milo
20) 19 Ottobre - ICHNUSA PRO.MOTOR'S (NU) - 1° Coppa cala Gonone
21) 26 Ottobre - ASS. SPORTIVA TEAM PALIKÈ (AG) Sciacca/Monte Kronio
22) 14 Dicembre - PROMOTOR SPORT AGRIGENTO (AG) - 20° Monte Kronio - 4° Salita Sciacca Terme

B) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(Rallies nuova istituzione)

1) 15/16 Febbraio - PINEROLO SPORT TIME (TO) - 6° Sprint Top Rally Valli di Lanzo
2) 22/23 Febbraio - PISTOIA CORSE SPORT (PT) - 6° Sprint Dei Tre Comuni
3) 1/2 Marzo - A.S. LA PIANA (BS) - 11° Sprint Lago Di Garda
4) 1/3 Marzo - RUBICONE CORSE (RN) - 1° Rally Int. Rimini e Riccione
5) 15/16 Marzo - RACE SERVICE (MI) - 3° Sprint Rally Milano/Il Girasole
6) 22/23 Marzo - A.S. ADRIARALLY (RO) - 14° Rally di Adria e Polesine
7) 23 Marzo - AUTOCONSULT COMPETITION (SO) - 3° Sprint delle Alpi
8) 4/6 Aprile - IMPERIA CORSE (IM) - 20° Rally delle Palme
9) 4/6 Aprile - TRE CIME (BL) - 12° Bellunese
10) 5/6 Aprile - TIM CROSS (RE) - 1° Sprint Colline Matildiche
11) 11/13 Aprile - P.R.S. S.R.L. (PS) - 4° Rally dell'Adriatico
12) 19/20 Aprile - A.S. CASTELLO CORSE (AL) - 23° Rally Coppa d'Oro/2 Regioni
13) 26/27 Aprile - SPORTING CLUB PARTANNA (PA) - 10° Rally delle Madonie
14) 26/27 Aprile - ASA CASTROVILLARI - 1° Sprint Pollino - Alto Jonio
15) 26/27 Aprile - A.C. SASSARI (SS) - 2° Sprint Gallura
16) 3/4 Maggio - A.C. RAGUSA (RG) - 1° Rally Valli Irminio e Ippari
17) 3/4 Maggio - RACE SERVICE (PV) - 2° Sprint Miradolo Terme
18) 17/18 Maggio - PISTOIA CORSE SPORT (PT) - 18° Rally Città Pistoia
19) 17/18 Maggio - SPORTING CLUB PARTANNA (PA) - 2° Rally del Golfo Città di Alcamo
20) 22/25 Maggio - F.A.M.S. - 25° Rally San Marino
21) 24/25 Maggio - MEDITERRANEA SPORT (PZ) - 9° Rally Basilicata
22) 14/15 Giugno - PRS GROUP (PS) - 1° Sprint Montefeltro
23) 31 Maggio/1° Giugno - CITTÀ DI SCHIO (VI) - 11° Rally Int.le Città di Schio
24) 6/8 Giugno - A.C. SASSARI (SS) - 18° Golfo Asinara - Challenge Isole
25) 7/8 Giugno - AUTOCONSULT COMPETITION (MN) - 16° Sprint Autoconsult - Tr. Nuvolari
26) 13/15 Giugno - A.C. LECCE (LE) - 30° Rally Salento
27) 28/29 Giugno - TEAM PALIKÈ (CT) - 2° Rally Calatino

28) 5/6 Luglio - RACE SERVICE (PV) - 3° Sprint Città Vigevano

29) 18/20 Luglio - C.O.M.M.B. (BI) - 24° Rally Lana

30) 19/20 Luglio - RACE SERVICE (PG) - 1° Sprint Valle Umbra Sud

31) 19/20 Luglio - A.C. MESSINA (ME) - 11° Rally Nebrodi e Ronde di Brolo

32) 9/10 Agosto - PROMOTOR SPORT (AG) - 12° Rally dei Templi

33) 23/24 Agosto - CIOCCO SPORTING CLUB (LU) - 10° Sprint Garfagnana

34) 30/31 Agosto - MOTORSPORT MONCALVO (AT) - 14° Rally Grappolo - 9° Tartufo

35) 31 Agosto - SCUDERIA SAN MICHELE (PR) - 4° Rally del Taro

36) 13/14 Settembre - PALAZZINA SPORT (BO) - 10° Rally Alto Appennino Bolognese

37) 19/21 Settembre - SAN MARTINO CORSE - 3° Rally S. Martino Castrozza

38) 20/21 Settembre - SAN MARTINO - Castelli S. Marino - maz. Terra

39) 28/29 Settembre - SADURANO MOTORSPORT - Rally Città di Forlì

40) 28/29 Settembre - JAPIGIA (PZ) - 11° Rally del Vulture

41) 11/12 Ottobre - PRO LOCO CARPINETI (RE) - 1° Sprint Rally Carpineti

42) 11/12 Ottobre - COSENZA CORSE (CS) - 1° Rally del Crati

43) 11/15 Ottobre - SANREMO RALLY - 39° Rally di Sanremo

44) 18/19 Ottobre - A.C. CALTANISSETTA (CL) - 13° Rally Primavera

45) 25/26 Ottobre - A.C. ISERNIA - 1° Rally Alto Molise

46) 25/26 Ottobre - SPORT RALLY TEAM (TO) - 16° Rally di Carmagnola

47) 25/26 Ottobre - C.O. TROFEO MAREMMA (GR) - 21° Trofeo Maremma

48) 1/2 Novembre - P.R.S. GROUP (RN) - 1° Rally Costa Romagnola

49) 7/9 Novembre - IMPERIA CORSE (IM) - 26° Valli Imperiesi

50) 8/9 Novembre - MOTOR GROUP (TV) - 2° Rally Prealpi Trevigiane

51) 15/16 Novembre - A.C. CREMONA (CR) - 1° Sprint Rally dei Campioni

52) 15/16 Novembre - ASSIPROMO COMP. CAR - 19° Rally Internazionale di Roma

53) 22/23 Novembre - RALLY TEAM PROMOTION (TO) - 26° Rally Team '971

54) 22/23 Novembre - A.C. MILANO - 20° Rally Autodromo di Monza

55) 22/23 Novembre - AUTOSPORT SORRENTO (BL) - 6° Rally Monte Avena

56) 29/30 Novembre - A.C. LECCO (LC) - 1° Rally Prealpi Lecchesi

57) 29/30 Novembre - BL RACING (BL) - 1° Rally Monte Avena

58) 6/7 Dicembre - FAVARA R.T. (AG) - 7° Rally Fabaria

59) 6/7 Dicembre - MOTORSPORT MONCALVO (AT) - 9° Sprint Rally d'inverno

60) 6/7 Dicembre - TRE CIME (BL) - 4° Valbelluna Rally

61) 13/14 Dicembre - SPORTING CLUB PARTANNA - 4° Rally Valle del Belice

62) 14 Dicembre - ROMBO TEAM NAPOLI (NA) - 2° Sprint Rally Rombo Team

63) 19/21 Dicembre - CIOCCO SPORTING CLUB (LU) - 6° Sprint Ciocchetto

ALLEGATO 4

A) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Nuova istituzione)

1) 23 Marzo - M.C. MASSA (MS) - Massa/San Carlo

2) 6 Aprile - M.C. MONTEPULCIANO (SI) - Montepulciano

3) 1° Giugno - M.C. GARESSIO 2000 (CN) - Garessio - San Bernardo

4) 29 Giugno - M.C. SAN MAURO (TO) - Rivalba - Cinzano

5) 27 Luglio - A.M. ALPI MARITTIME (CN) - Artesina - Prato Nevoso

6) 17 Agosto - M.C. FRANCO MANCINI (FR) - Incoronata - Portella

7) 24 Agosto - M.C. FOLLONICA (GR) - Gabellino - Montieri

8) 5 Ottobre - M.C. SESTRESE (GE) - Fado - Turchino

B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(Nuova Istituzione)

1) 22 Giugno - M.C. SVEVO LUCERA - Motoraid «Scudo del Sud» a Lucera

2) 22 Giugno - M.C. MOTOKARTING CLUB - Motoraid in Valdichiana

3) 27/28/29 Giugno - M.C. MANLIO MENIGATTI - Motoraid «Verde Umbria»

4) 28/29 Giugno - M.C. BOLOGNA RUGGERI - Rievocaz. Stor. Gara in Salita «Vergato-Cereglio»

5) 6/7 Settembre - M.C. INTERAMNIA - Motoraid «Scudo d'Abruzzo»

6) 5/6/7 Settembre - MOTO CLUB GRAN SASSO - Motoraid d'Abruzzo

7) 7 Settembre M.C. MANLIO MENIGATTI - Motoraid «Rievocaz. Circuito Perugina e Settevalli»

97A2145

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato onorario in Andorra La Vella (Principato di Andorra)

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Andorra La Vella (Principato di Andorra) un consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona con circoscrizione estesa a tutto il territorio del principato di Andorra.

Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A2310

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmata a Roma il 22 settembre 1994.

Il giorno 26 febbraio 1997 ha avuto luogo lo scambio degli Strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmata a Roma il 22 settembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 marzo 1996, n. 174, pubblicata nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996.

In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il giorno 26 febbraio 1997.

97A2311

Autorizzazione al Comitato italiano per l'Unicef in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 4 marzo 1997, il Comitato italiano per l'Unicef viene autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Ester Rossi, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

97A2312

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.20128.XV.J (1103) del 28 gennaio 1997 i manufatti esplosivi qui di seguito descritti che la società Italesplosivi S.p.a. intende importare dalla società Dynamit Nobel A.G. - Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0255-1.4B.

DETONATORI B.I. 25 ms
- colore reofori: giallo e verde

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela ritardante (mg)
1	25	56,2	80
2	50	58,4	120
3	75	60,5	170
4	100	62,7	220
5	125	64,8	270
6	150	67,1	320
7	175	69,2	370
8	200	71,4	420
9	225	73,5	470
10	250	75,7	510
11	275	77,9	560
12	300	80,1	600
13	325	82,2	650
14	350	84,4	700
15	375	86,5	750
16	400	88,8	800
17	425	90,9	850
18	450	93,1	900
19	475	95,4	950
20	500	98,0	1.000

DETONATORI M.I. 25 ms
- colore reofori: giallo e verde

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela ritardante (mg)
1	25	56,2	80
2	50	58,4	120
3	75	60,5	170
4	100	62,7	220
5	125	64,8	270
6	150	67,1	320
7	175	69,2	370
8	200	71,4	420
9	225	73,5	470
10	250	75,7	510
11	275	77,9	560
12	300	80,1	600
13	325	82,2	650
14	350	84,4	700
15	375	86,5	750
16	400	88,8	800
17	425	90,9	850
18	450	93,1	900
19	475	95,4	950
20	500	98,0	1.000

DETONATORI A.I. 25 ms

- colore reofori: blu e verde

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela ritardante (mg)
1	25	56,2	80
2	50	58,4	120
3	75	60,5	170
4	100	62,7	220
5	125	64,8	270
6	150	67,1	320
7	175	69,2	370
8	200	71,4	420
9	225	73,5	470
10	250	75,7	510
11	275	77,9	560
12	300	80,1	600
13	325	82,2	650
14	350	84,4	700
15	375	86,5	750
16	400	88,8	800
17	425	90,9	850
18	450	93,1	900
19	475	95,4	950
20	500	98,0	1.000

DETONATORI M.I. 100 ms

- colore reofori: giallo e rosso

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela ritardante (mg)
1	100	56,2	75
2	200	58,4	136
3	300	60,5	177
4	400	62,7	226
5	500	64,8	281
6	600	67,1	323
7	700	69,2	383
8	800	71,4	429
9	900	73,5	473
10	1.000	75,7	532
11	1.100	77,9	581
12	1.200	80,1	633
13	1.300	82,2	679
14	1.400	84,4	736
15	1.500	86,5	783
16	1.600	88,8	830
17	1.700	90,9	880
18	1.800	93,1	930
19	1.900	95,4	1.100
20	2.000	98,0	1.170

DETONATORI B.I. 100 ms

- colore reofori: giallo e rosso

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela ritardante (mg)
1	100	56,2	75
2	200	58,4	136
3	300	60,5	177
4	400	62,7	226
5	500	64,8	281
6	600	67,1	323
7	700	69,2	383
8	800	71,4	429
9	900	73,5	473
10	1.000	75,7	532
11	1.100	77,9	581
12	1.200	80,1	633
13	1.300	82,2	679
14	1.400	84,4	736
15	1.500	86,5	783
16	1.600	88,8	830
17	1.700	90,9	880
18	1.800	93,1	930
19	1.900	95,4	1.100
20	2.000	98,0	1.170

DETONATORI M.I. 100 ms

- colore reofori: blu e rosso

Numero	Ritardo (ms)	Lunghezza totale (mm)	Peso miscela ritardante (mg)
1	100	56,2	75
2	200	58,4	136
3	300	60,5	177
4	400	62,7	226
5	500	64,8	281
6	600	67,1	323
7	700	69,2	383
8	800	71,4	429
9	900	73,5	473
10	1.000	75,7	532
11	1.100	77,9	581
12	1.200	80,1	633
13	1.300	82,2	679
14	1.400	84,4	736
15	1.500	86,5	783
16	1.600	88,8	830
17	1.700	90,9	880
18	1.800	93,1	930
19	1.900	95,4	1.100
20	2.000	98,0	1.170

Con decreto ministeriale n. 559/C.24463 XV J (678) del 19 febbraio 1997 gli accenditori chimici ad innesco elettrico qui di seguito riportati, che la società Pharmacia & Upjohn S.p.a. intende importare dalla ditta Fr. Sobbe Gmbh - Dortmund (Germania) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

P/N 13120-02.04/4 : potenza	100 j : peso miscela	24 mg
13120-02.05/4	250	60
13120-02.06/4	500	120
13120-02.07/4	1.000	240
13120-02.08/4	2.500	600
13120-02.09/4	5.000	1.200
13120-01.05/4	10.000	2.400

97A2313

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.20982.XVJ (1165) del 19 febbraio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Eurobomba 210 Multicolore», che la ditta Scudo Gerardo fu Giovanni, intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910, il presente artificio, avendo un calibro superiore al massimo consentito, non può essere utilizzato nel territorio nazionale.

97A2314

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola «Agrieuropea», in Torre S. Susanna, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Agrieuropea», con sede in Torre S. Susanna (Brindisi) costituita il 14 febbraio 1990 per rogito notaio dott. Aldo Gargano ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giuseppe Erriquez, nato a Nociglia il 13 aprile 1956.

97A2247

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 marzo 1997

Dollaro USA	1690,35
ECU	1946,44
Marco tedesco	1001,99
Franco francese	297,09
Lira sterlina	2732,45
Fiorino olandese	891,31
Franco belga	48,563
Peseta spagnola	11,800
Corona danese	262,80
Lira irlandese	2661,12
Dracma greca	6,364
Escudo portoghese	9,953
Dollaro canadese	1226,40
Yen giapponese	13,693
Franco svizzero	1159,68
Scellino austriaco	142,36
Corona norvegese	252,37
Corona svedese	221,06
Marco finlandese	335,22
Dollaro australiano	1329,97

97A2421

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa del Credito commerciale Tirreno S.p.a., in Cava dei Tirreni.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 6 marzo 1997, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria al Credito commerciale Tirreno S.p.a., con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), e ha posto il medesimo in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A2160

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ruoti.

Il Ministro del tesoro, con decreto dell'8 marzo 1997, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a resposabilità limitata, con sede in Ruoti (Potenza), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A2161

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Sicilcassa S.p.a., in Palermo

Con decreto del Ministro del tesoro del 6 marzo 1997, la procedura di amministrazione straordinaria della Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo, è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

97A2162

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della ECU SIM S.p.a., in Milano

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 23 ottobre 1996, ha nominato il sig. dott. Giorgio Colombini commissario liquidatore e i signori prof. avv. Luigi Arturo Bianchi, dott. Marco Lori e avv. Ettore Maupoil componenti il comitato di sorveglianza della ECU SIM S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1996 ai sensi degli articoli 34 e 67 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a seguito della sentenza n. 824/96 del tribunale di Milano.

97A2163

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Professione & Finanza S.I.M. per azioni, in Napoli.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 26 novembre 1996, ha nominato il sig. avv. Gianluca Brancadoro commissario liquidatore e i signori prof. avv. Enrico Gabrielli, Vincenzo Giuseppe Lo Monaco e dott. Gianni Mennuni componenti il comitato di sorveglianza della Professione & Finanza S.I.M. per azioni, con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con con decreto del Ministro del tesoro in data 4 novembre 1996 ai sensi degli articoli 34 e 67 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a seguito della sentenza del 10 ottobre 1996 del tribunale di Napoli.

97A2164

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., in Milano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 21 febbraio 1997, ha nominato il sig. dott. Marco Lori commissario straordinario e i signori dott. Carlo Ronchi, dott. Fabio Salina e avv. Alberto Scotti componenti il comitato di sorveglianza della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Consob, con decreto del Ministro del tesoro del 29 gennaio 1997.

97A2165

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U. - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Montalto Uffugo.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 27 febbraio 1997, ha nominato il rag. Maurizio De Marchis commissario straordinario e i signori dott. Antonino Di Vincenzo, avv. Angela Fattorusso e dott. Leopoldo Varriale componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1997.

97A2166

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U. - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Montalto Uffugo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 febbraio 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 26 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il dott. Antonino Di Vincenzo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

97A216

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Fincrea fiduciaria SIM S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 febbraio 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Fincrea fiduciaria SIM S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 4 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il prof. avv. Paolo Gualtieri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 32 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

97A2168

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Professione & Finanza S.I.M. per azioni, in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 30 novembre 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Professione & Finanza S.I.M. per azioni, con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 4 novembre 1996, ai sensi dell'art. 34, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il prof. avv. Enrico Gabrielli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

97A2169

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 febbraio 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 29 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il dott. Fabio Salina è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 32 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

97A2170

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della ECU SIM S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa

Nella riunione del 30 ottobre 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della ECU SIM S.p.a., con sede in Milano, posta liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 10 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 34, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'avv. Ettore Maupoil è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

97A2171

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

Mesi	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996 Febbraio	5,0	9,5
Marzo	4,5	9,6
Aprile	4,5	10,0
Maggio	4,3	10,0
Giugno	3,9	10,0
Luglio	3,6	9,5
Agosto	3,4	9,4
Settembre	3,4	9,4
Ottobre	3,0	8,9
Novembre	2,6	8,8
Dicembre	2,6	8,5
1997 Gennaio	2,6	8,3
Febbraio	2,4	7,6

97A2233

COMUNE DI MATTINATA

Approvazione del piano regolatore generale

Il consiglio comunale con atto n. 50 in data 26 ottobre 1996, vistato dal CO.RE.CO in data 4 dicembre 1996 con formula «non luogo a provvedere», ha preso atto della intervenuta approvazione del piano regolatore generale ai sensi del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, reiterato dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495.

97A2282

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500